

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 30 Novembre 2012

INFORMATIVA N. 6 - 2012: NUOVO REGIME IVA PER CASSA

Il cosiddetto “Decreto Crescita” ha previsto la possibilità di **collegare l'esigibilità dell'Iva** relativa alla cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi di imposta **al momento del pagamento dei relativi corrispettivi**.

L'applicazione del nuovo regime richiede un'opzione da parte del contribuente. Tale opzione è desunta dal suo comportamento concludente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata (nel quadro VO).

Per l'anno 2012, anno di prima applicazione, l'opzione comunicata con la dichiarazione Iva del 2012 ha effetto per le operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012.

L'opzione vincola il contribuente all'applicazione del particolare regime **per almeno un triennio**; trascorso tale periodo minimo, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo.

Ricordiamo che le disposizioni dell'ATTUALE DISCIPLINA del regime Iva per cassa contenute nell'art. 7 DL n.185/2008 saranno abrogate a decorrere da tale data.

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE

La possibilità di optare per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa interessa i soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato (ovvero in caso di inizio dell'attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a euro 2.000.000.

I RIFLESSI DEL REGIME PER CHI EMETTE LA FATTURA

Con questo regime, **L'IVA RELATIVA ALLE FATTURE EMESSE SI DEVE VERSARE SOLO NEL MOMENTO IN CUI AVVIENE L'INCASSO DELLE FATTURE MEDESIME; ALLO STESSO MODO, PERÒ, L'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO SI DETRAE SOLO NEL MOMENTO IN CUI QUESTE FATTURE SONO PAGATE.**
LA SCELTA DEL NUOVO REGIME NON PUÒ CHE RIGUARDARE, QUINDI, L'INTERA ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE.

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile a meno che l'acquirente o committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ATTIVE (FATTURE EMESSE)

I soggetti che optano per il regime in esame devono adempiere ai consueti obblighi previsti dal DPR n. 633/72 (emissione delle fatture, tenuta dei registri, ecc.).

In particolare nelle fatture emesse in applicazione del nuovo regime deve essere riportata la seguente annotazione:

Operazione con "IVA per cassa" ex art. 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83.

L'omissione delle predette indicazioni costituisce una violazione formale autonomamente sanzionabile.

Nel mese o trimestre di incasso della fattura l'IVA sarà "conteggiata a debito" nella relativa liquidazione periodica a seguito dell'avvenuta esigibilità.

In caso di incasso parziale del corrispettivo l'IVA diventa esigibile e va quindi computata nella liquidazione periodica nella proporzione tra quanto incassato e il corrispettivo complessivo della fattura. Questo, ovviamente, complica notevolmente la gestione della liquidazione IVA, dato che incassi di acconti o pagamenti di parti di fatture di fornitori diventa in questo regime un autonomo atto rilevante ai fini IVA.

Le operazioni in esame concorrono a formare il volume d'affari e partecipano alla determinazione del pro-rata con riferimento all'anno di effettuazione.

ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI PASSIVE (FATTURE RICEVUTE)

La detrazione dell'IVA a credito può essere operata dal momento in cui è pagato il relativo corrispettivo "o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento".

In caso di pagamento parziale del corrispettivo la detrazione dell'IVA spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispettivo complessivo della fattura.

OPERAZIONI ATTIVE PER LE QUALI NON È APPLICABILE IL NUOVO REGIME

La disposizione in esame non può essere applicata per le seguenti tipologie di operazioni:

1. il cedente o prestatore si avvale di "regimi speciali di determinazione" dell'IVA.

Di conseguenza non è possibile applicare il nuovo regime in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:

- Regime "monofase" (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72) quale ad esempio, editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc.;
- Regime del margine dei beni usati (art. 36, DL n. 41/95);
- Regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72).

L'operatività del regime in esame non è preclusa, ad esempio, in presenza del regime dell'agricoltura, degli intrattenimenti, degli enti no profit, in quanto gli stessi non possono essere definiti regimi speciali "di applicazione dell'imposta".

Sul punto nella Relazione illustrativa del citato Decreto viene precisato che “il regime dell’IVA per cassa può essere adottato, per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 633/72, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario”.

2. l’acquirente o committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del “reverse charge”;

3. l’acquirente o committente è un soggetto privato;

4. per le operazioni con “IVA ad esigibilità differita” disciplinate dal c.5 art. 6, D.P.R. n. 633/72 (Stato ed Enti statali, Camere di Commercio, Istituti universitari, Enti ospedalieri, ASL, ecc.).

OPERAZIONI PASSIVE PER LE QUALI NON È APPLICABILE IL NUOVO REGIME

Sono escluse dal differimento della detrazione dell’IVA a credito le seguenti operazioni:

1 acquisti di beni o servizi soggetti al “reverse charge”;

2 acquisti intra UE di beni;

3 importazioni di beni;

4 estrazioni di beni da depositi IVA.

I RIFLESSI DEL REGIME PER CHI RICEVE LA FATTURA

Diversamente dalla disciplina vigente, il nuovo regime per cassa prevede che, in ogni caso, l’acquirente o committente può detrarre l’IVA a credito al momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal fatto che **il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito.**

CONSIDERAZIONI SULLA CONVENIENZA DEL REGIME

È necessario fare delle valutazioni approfondite per capire se effettivamente l’imprenditore può avere dei reali vantaggi dalla presente normativa.

In particolare abbiamo individuato alcune criticità di particolare rilievo:

1. è necessario fare un’analisi tra incassi medi e pagamenti medi dell’azienda per capire se tale regime convenga o meno. Siccome non è posticipata all’incasso solo l’IVA a debito ma è posticipata al pagamento anche l’IVA a credito, si devono considerare entrambe le condizioni per capire se vi sia o meno un reale vantaggio.

2. la gestione contabile ed amministrativa cambia radicalmente nelle aziende in contabilità semplificata, dato che di fatto è necessario tenere nota di ogni incasso e pagamento di fattura per accedere a tale regime. Questo comporta da un lato un impegno molto maggiore del Cliente nel portare e tenere la documentazione relativa dato che il Cliente deve tenere una prima nota di cassa dove annota tutti i pagamenti e gli incassi di ogni bonifico, ricevuta fiscale o contante che dovesse essere relativo a fatture di acquisto o vendita; dall’altro comporterà un incremento dei costi di gestione della contabilità proprio per la necessità di registrare di fatto anche incassi e pagamenti.

3. per le aziende in contabilità ordinaria, sarà comunque necessario rivedere (anche se in misura minore) procedure e costi, dato che, ad esempio, una singola fattura di vendita che sia incassata in tre ricevute bancarie distinte a 60, 90 e 120 giorni, comporterà non più una

registrazione iva, ma quattro: la registrazione della fattura e la registrazione dei tre pagamenti.

4. Per i professionisti, che possono avvalersi della possibilità di emettere la fattura solamente al momento dell'incasso della fattura, non ravvediamo alcun vantaggio dal nuovo regime.

Alla prova dei fatti ci pare di poter dire francamente che tale normativa faccia parte di quel filone, purtroppo sempre più frequente, di interventi che potremmo definire semplicemente "di facciata".

Probabilmente si applica con vantaggio solo a quei (pochi) soggetti che hanno le seguenti caratteristiche:

- soggetti che hanno sfasamenti temporali notevoli tra incasso e pagamento, nel senso che prima pagano e dopo molto tempo incassano;
- soggetti con contabilità ordinaria internamente tenuta.

Nei casi più comuni, per contro, ci pare che l'aggravio derivante dal fatto di aver collegato l'esigibilità dell'IVA alla detraibilità, nonché il maggiore impegno in termini di tempo del Cliente per l'aspetto amministrativo ed il maggior costo di gestione eroda gran parte del senso della norma.

Siamo comunque a disposizione per una valutazione caso per caso.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povoło Marco Giaretta Giacomo Prandina